

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb.) Parere alla I Commissione della Camera dei deputati (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere in parte favorevole, con condizione ed osservazioni, in parte contrario</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti alla proposta di parere del relatore</i>)	203
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del senatore Gubert</i>)	205
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 28 luglio 1999. — Presidenza del presidente Mario PEPE.

La seduta inizia alle 13.40.

Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb.).

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere in parte favorevole, con condizione ed osservazioni, in parte contrario).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il presidente Mario PEPE comunica di avere presentato formalmente questa mat-

tina una questione sospensiva sulle proposte di legge costituzionale in esame, intesa ad ottenere un rinvio del loro esame fino a quando le regioni e le province autonome non avranno potuto pronunciarsi sul testo. Ha potuto comunque verificare la sussistenza di un'effettiva volontà delle forze politiche di non apportare modifiche agli statuti speciali dall'alto, senza la necessaria concertazione con le regioni interessate.

Si svolge quindi un'articolata discussione in ordine ai tempi e alle forme ritenute più congrue per l'espressione del parere da parte della Commissione, con interventi del deputato Daniele FRANZ (AN), dei senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, Guido DONDEYNAZ (Misto), Ivo TAROLLI (CCD) e Renzo GUBERT (Misto-Il Centro), nonché dei deputati Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) e Vassili CAMPATELLI (DS-U).

In esito al dibattito, il presidente Mario PEPE ribadisce che in questa fase il compito della Commissione è di esprimere

un parere, che costituisce un atto dovuto di collaborazione con la commissione di merito, nella consapevolezza che le iniziative intraprese hanno mobilitato le regioni e renderanno così possibile il rispetto sia delle esigenze formali e regolamentari, sia di quelle sostanziali. Dà quindi la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, assume come proposta di parere lo schema pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, apportandovi peraltro alcune integrazioni. In particolare, egli intende recepire sia la proposta emendativa (*vedi allegato 1*) formulata dal senatore Dondeynaz, nella quale si afferma la necessità che sulle modifiche statutarie si definisca un'intesa con le regioni e le province autonome interessate, sia la proposta presentata nella seduta di ieri dal deputato De Biasio Calimani, nella quale si pone l'esigenza di promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Intende inoltre motivare specificamente la ragione della sua contrarietà rispetto alla normativa transitoria con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, del testo unificato in esame, per la regione siciliana. Al riguardo, egli rileva che, in contrasto con la posizione espressa dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana nell'audizione di ieri, l'articolo 6 della cosiddetta legge-voto (A.C. 5710) prevede che nel periodo antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.

Il deputato Daniele FRANZ (AN), interrompendo, fa rilevare che evidentemente la posizione espressa dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana è da riferire ad un accordo politico successivo alla presentazione della legge-voto, accordo politico di cui si deve quindi tenere necessariamente conto.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, replicando all'osservazione del

deputato Franz, è dell'avviso che una manifestazione di volontà che si esprime nella presentazione di un disegno di legge debba considerarsi prevalente.

Per quanto concerne le proposte del senatore Gubert, sia quella emendativa (*vedi allegato 1*) sia quella di parere alternativo (*vedi allegato 2*), pur contenendo elementi condivisibili, ritiene che non possano essere accolte. Il testo alternativo appare senz'altro sproporzionato rispetto all'esigenza di salvaguardare un equilibrio di carattere generale. Per quanto riguarda la proposta emendativa, che appare imperniata sulla necessità dell'intesa con l'Austria per le modifiche allo statuto speciale di autonomia, ritiene che in essa sia contenuta un'opinione politica che può essere condivisa, ma che appare di dubbia cogenza sul piano giuridico, tenuto conto che diverse modifiche sono state apportate allo statuto del Trentino-Alto Adige al di fuori della procedura dell'intesa, come da ultimo è accaduto nel caso della legge costituzionale n. 2 del 1993, con cui è stata conferita alla regione la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

Interviene quindi il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro), che, illustrata la proposta emendativa da lui presentata, contesta le considerazioni svolte dal senatore Andreolli circa l'asserito richiamo alla necessità di una intesa con l'Austria; in realtà, la sua proposta di stralciare l'articolo 4 mira a consentire una maggiore maturazione delle proposte di revisione statutaria. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere, ove persistesse l'orientamento negativo del relatore in ordine al suo emendamento.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritiene senz'altro che sulle modifiche dello statuto del Trentino-Alto Adige debbano essere attivate le procedure di informazione e di intesa con il *partner* internazionale. A suo avviso ciò dovrebbe avvenire nel momento in cui viene approvato un testo preciso da parte degli organi parlamentari - quindi dopo la prima

deliberazione da parte della Camera dei deputati — con un' iniziativa diplomatica che naturalmente compete al Governo. Per quanto poi concerne la richiesta di stralcio avanzata dal senatore Gubert, egli la considera assolutamente inaccettabile perché la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano hanno urgente esigenza di riforma dei propri statuti come le altre regioni.

Il deputato Daniele FRANZ (AN), stigmatizzando le alterne opinioni che sono state espresse dal relatore in ordine ai tempi e ai modi di espressione del parere da parte della Commissione, dichiara il voto contrario di alleanza nazionale sulla proposta del relatore.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) aggiunge la propria firma all'emendamento del senatore Dondeynaz e alla proposta emendativa e di parere alternativo del senatore Gubert. Chiede inoltre che il parere sia votato per parti separate.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel rilevare che non si è tenuto conto del principio di sussidiarietà nella elaborazione del testo in esame, dichiara la sua contrarietà alla proposta di parere nel suo complesso.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), dichiarando il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, rileva che per la prima volta nell'ambito della Commissione si è potuto constatare un irrigidimento della maggioranza, che ha voluto acquisire a tutti i costi un parere, che sarebbe stato invece opportuno esprimere con maggiore ponderazione ed in un momento successivo.

Il deputato Vassili CAMPATELLI (DS-U), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta del relatore, manifesta solo la preoccupazione che l'auspicata consultazione preventiva delle regioni possa tra-

dursi — magari per l'incertezza che potrebbe verificarsi anche in un unico consiglio regionale — in un ritardo nell'esame di un provvedimento di grande importanza per la crescita delle autonomie regionali.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, invita il senatore Gubert a ritirare il proprio emendamento.

Non accedendo il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) all'invito al ritiro della proposta emendativa da lui presentata, questa, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Tarolli e del senatore Lauro, viene posta in votazione e respinta a maggioranza.

Non essendovi altre proposte emendative da votare, si passa alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore, nel testo risultante dalle integrazioni apportate dal relatore medesimo in corso di seduta.

Il presidente Mario PEPE avverte che, essendo stata chiesta la votazione per parti separate, si procederà alla votazione innanzitutto della prima parte del parere comprendente le premesse e la condizione, indi della parte del dispositivo comprendente le osservazioni, ed infine della parte conclusiva del dispositivo, contenente il parere contrario sulla normativa transitoria.

Con separate votazioni la Commissione approva, successivamente, la prima parte della proposta all'unanimità, e, a maggioranza, la seconda e la terza parte, risultando pertanto deliberato il parere nel testo di cui all'allegato 3. Rimane conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Gubert.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Premettere alle osservazioni la seguente condizione:

La Commissione ritiene indispensabile che la riforma degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1971. È dunque necessario che sul testo in esame si esprimano previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico costituzionale.

1. Dondeynaz.

Dopo l'osservazione 6) inserire la seguente:

«6-bis) Con riferimento specifico all'articolo 4 riferito allo statuto della regione Trentino-Alto Adige, in considerazione:

a) della richiesta dei rappresentanti degli organi consiliari e di governo della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento espressa in sede di audizione in data 27 luglio 1999 di ottenere un pieno rispetto delle prerogative autonomiste, consentendo agli organi rappresentativi delle popolazioni trentine e altoatesine il tempo per potersi espri-

mere in merito ai contenuti del disegno di legge costituzionale non già previsti nelle risoluzioni da tali organi approvate;

b) del fatto che l'attuale statuto è parte integrante della soluzione della questione sudtirolese aperta all'ONU agli inizi degli anni '60 e per la quale da pochi anni l'Austria ha rilasciato al Governo italiano quietanza liberatoria;

c) della insufficiente maturazione da parte delle popolazioni trentine e altoatesine di lingua italiana e ladina di una larga condivisione delle proposte stesse, testimoniata da prese di posizione critiche della rappresentanza ladina in consiglio provinciale di Bolzano, di consiglieri e assessori di lingua italiana della provincia di Bolzano, dall'esiguità della maggioranza (non assoluta) con la quale è stata approvata la risoluzione sulle modifiche statutarie nel consiglio provinciale di Trento;

d) dell'impegno, al contrario largamente condiviso di procedere ad una complessiva riforma dello statuto della regione Trentino-Alto Adige che, non limitandosi a sottrarre ulteriori competenze alla regione come fa il provvedimento in esame, consente il mantenimento della struttura tripolare dell'autonomia non solo come mera formalità, ma come giusto equilibrio tra le ragioni dell'autonomia della popolazione di lingua tedesca e le ragioni di tutela della minoranza di lingua italiana in provincia di Bolzano, tra le giuste esigenze di autonomia delle due province e la persistenza di un quadro istituzionale regionale le cui competenze abbiano sufficiente consistenza per la sua autonoma sussistenza a valorizzazione della comunità regionale e dei suoi interessi complessivi;

e) della non urgenza della revisione statutaria proposta, dato che le elezioni regionali hanno avuto luogo da pochi mesi,

la Commissione parlamentare per le questioni regionali ritiene opportuno che l'articolo 4 del disegno di legge sia stralciato al fine di consentire una più adeguata e complessiva trattazione della ma-

teria, nel pieno rispetto dei vincoli internazionali, delle prerogative autonomiste, della necessità di più ampi tempi di maturazione di proposte di revisione statutaria complessiva largamente condivise da parte delle diverse popolazioni interessate.

2. Gubert.

ALLEGATO 2

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL SENATORE GUBERT

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerato che:

1) la proposta di legge costituzionale interviene su realtà assai tra loro differenziate sia sociologicamente che sul piano della regolazione giuridica delle speciali autonomie e tale diversità è emersa in modo chiaro durante le audizioni dei Presidenti dei consigli e delle giunte regionali e delle province autonome;

2) la proposta di legge introduce modificazioni statutarie sulle quali i consigli non si sono espressi; per quanto riguarda le modificazioni dello statuto della regione Trentino-Alto Adige le deliberazioni consiliari su alcuni dei contenuti sono state assunte o a maggioranza assai risicata (Trentino) o con la prevalente opposizione dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e ladino (Bolzano), fatti non secondari per uno statuto;

3) in particolare la modificazioni dello statuto della regione Trentino-Alto Adige intervengono su aspetti rilevanti dell'assetto istituzionale scaturito dalla composizione della vertenza internazionale sollevata dall'Austria con riferimento all'attuazione del patto Degasperi-Gruber; di grande rilievo la sottrazione alla regione di una delle poche competenze ordinali rimaste e la sua riduzione da ente primario che si articola nelle due province ad ente sostanzialmente derivato dalle due province, con evidente rischio di una sua completa sterilizzazione e facendo venir progressivamente meno il « quadro regionale » nel quale anche il patto Degasperi-Gruber collocava la speciale autonomia dell'Alto Adige a garanzia delle popolazioni ladine e di lingua italiana;

4) nelle modifiche al medesimo statuto sono introdotte misure di garanzia della rappresentanza ladina del Trentino ingiustificatamente differenziate rispetto a quelle previste per i ladini della provincia di Bolzano, per cui si impone una loro omogeneità secondo o il modello territoriale adottato per il Trentino o il modello della soggettiva appartenenza ai gruppi linguistici adottato per l'Alto Adige;

5) sempre nelle medesime modifiche è compresa una norma transitoria che, oltre a costituire un *vulnus* alle prerogative autonomiste in materia di legge elettorale, non tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale che impone la particolare tutela della rappresentanza politica del gruppo linguistico ladino anche in provincia di Trento;

6) che tale norma transitoria costituisce un *vulnus* anche per le prerogative autonomiste delle altre regioni ad autonomia speciale;

7) che nella regione Trentino-Alto Adige è in previsione una organica proposta di revisione complessiva dello statuto e mancano motivi di particolare urgenza di innovazioni in materia elettorale essendosi da pochi mesi tenute le elezioni regionali,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla proposta in esame, suggerendo quanto meno lo stralcio delle modifiche statutarie concernenti la regione Trentino-Alto Adige in attesa di un più organico provvedimento e la riformulazione delle proposte per le altre modifiche con particolare attenzione al rispetto delle prerogative autonomiste anche sul piano procedurale.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionali in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della proposta:

in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello stato l'assemblea o il consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti stabilisce le modalità di elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e degli assessori;

le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della giunta se eletto a suffragio universale;

lo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la contestuale elezione del presidente se eletto a suffragio universale si verifica quando: viene approvata una mozione di sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello stesso presidente;

le modifiche degli statuti sono adottate con la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione ma anche su proposta dei singoli consigli regionali con un potere più pregnante degli stessi rispetto alle disposizioni statutarie vigenti;

è prevista una norma transitoria, eccetto che per la provincia di Bolzano e per la regione Val d'Aosta, che stabilisce

che fino a quando le regioni non adotteranno la nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio regionale sia per elezioni anticipate che a scadenza naturale del mandato.

La disciplina elettorale è quella prevista per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto dal disegno di legge costituzionale in itinere con gli adattamenti caso per caso; disposizioni particolari diversificano le norme da regione a regione:

regione Sicilia: il presidente della regione è eletto a suffragio universale diretto; la carica non è ricopribile oltre due mandati consecutivi; le norme transitorie si applicano eventualmente solo alla scadenza naturale del mandato dell'assemblea siciliana;

regione Valle d'Aosta: non è prevista nessuna norma transitoria (come per la provincia di Bolzano) per l'elezione diretta del presidente della giunta;

regione Sicilia e Sardegna: il procedimento per le modifiche dello statuto da parte del consiglio regionale prevede procedure diverse rispetto a quelle delle altre regioni;

regione Trentino-Alto Adige: l'innovazione più rilevante attiene all'attribuzione dal consiglio regionale ai due consigli provinciali della potestà della legge elettorale; vengono recepite pressoché in toto le disposizioni previste dal disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera e di imminente approvazione in

Senato (S. 3308) in materia di valorizzazione della minoranza ladina e di lingua tedesca: è ridotto ad un anno il periodo ininterrotto del requisito della residenza nel territorio provinciale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento; in provincia di Bolzano il consiglio provinciale è eletto col sistema proporzionale. La eventuale elezione diretta del presidente della giunta provinciale di Bolzano è approvata con la maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio provinciale. La stessa maggioranza dei due terzi del consiglio è necessaria per l'eventuale elezione di assessori esterni in giunta provinciale.

Ciò premesso e tenuto anche conto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'audizione svoltasi il 27 luglio scorso con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione ritiene indispensabile che la riforma degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1971. È dunque necessario che sul testo in esame si esprimano previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico costituzionale;

e con le seguenti osservazioni:

1) premesso che per le regioni a statuto speciale è stato previsto un procedimento per l'esercizio dell'autonomia

statutaria basato su una lettura unica con approvazione a maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d'Aosta per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si ritiene necessario chiarire:

a) se tale diversa scelta trovi un accettabile fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione consapevolmente discrezionale del legislatore;

b) se per il referendum regionale approvativo sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si ricorda che l'articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva per la validità del referendum la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto);

c) se la legge regionale possa — come sembra — non solo disciplinare le modalità di svolgimento del referendum, ma anche prevedere un eventuale *quorum* di partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o rinforzata;

2) la modifica *in itinere* dell'articolo 123 della Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto dell'autonomia statutaria anzitutto la « forma di governo » regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa, analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra gli organi della regione; presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione di merito a valutare se non sia preferibile l'espressione sintetica (forma di governo), in quanto l'elencazione analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione della mozione di sfiducia,

nei termini in cui viene enunciata, sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una forma presidenziale pura;

3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell'individuare i limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione di « armonia con la Costituzione », mentre per le regioni a statuto speciale nel testo in esame si rende esplicito un ulteriore limite, quello dell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. È noto infatti che tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva delle singole regioni (Sicilia articolo 14, Trentino-Alto Adige articolo 4, Valle d'Aosta articolo 2, Friuli - Venezia Giulia articolo 4, Sardegna articolo 3). Valuti la Commissione l'opportunità di togliere tale limite anticipando l'indirizzo prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari deputati oggi all'esame della Camera in tema di modifica alla Costituzione in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale in conformità alle proposte espresse dalla Commissione Bicamerale.

4) con riferimento alla disciplina dell'eleggibilità, demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in occasione del parere espresso sull'A.S. 3163 nella seduta del 24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che concerne un diritto politico del cittadino, da garantire quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio nazionale;

5) con riferimento all'articolo 1, 1° comma, lettera c), capoverso articolo 9, 4° comma, si esprimono perplessità in ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di rielezione è un elemento che caratterizza le forme presidenziali pure, che non si giustifica laddove

si preveda invece che l'organo parlamentare possa sfiduciare il presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano nella citata disposizione);

6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche nell'A.C. 5389-C) per l'incongruenza consistente nell'equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse. In altri termini, si ritiene opportuno che, a fronte di un evento accidentale e politicamente non significativo, non debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia necessario valutare soluzioni che contemperino l'esigenza di portare a termine il periodo residuo della legislatura con il principio dell'elezione sincronica di presidente e consiglio regionale;

7) si ritiene necessario inoltre introdurre disposizioni intese a promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi;

8) data la rilevanza delle modificazioni proposte è opportuno introdurre una delega al Governo per la predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di autonomia.

La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in quelle ordinarie hanno richiesto l'introduzione di un regime transitorio,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, articolo 3, commi 2 e 3, articolo 4, commi 2 e 3, articolo 5, commi 2 e 3.

Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della regione Trentino-Alto Adige,

poiché senza una legge elettorale della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, concernente la normativa tran-

sitoria per la regione siciliana il parere contrario è motivato anche in considerazione dell'espressa indicazione contenuta nell'articolo 6 della cosiddetta legge-voto (A.C. 5710), in cui si prevede che nel periodo antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.